



CITTA' DI CEREА

PROVINCIA DI VERONA

Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)
Tel. 0442 80055 r.a. - Fax 0442 80010
C.F. e P. IVA 00659890230
www.cerea.net - e-mail info@comune.cerea.vr.it

REGOLAMENTO PER ADESIONE AGEVOLATA (AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289)

ART. 1

OGGETTO

- 1) Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria per il 2003) e con le forme di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari riguardanti l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
- 2) Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.

ART. 2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 8, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la dichiarazione con data infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti all' annualità del 2007 con il versamento di una somma pari alla sola imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa.
- 2) I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi all'annualità del 2007 con il versamento di una somma pari

alla sola imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa.

- 3) Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 aprile 2008, apposita istanza, con la quale richiedere la definizione agevolata dei rapporti tributari e degli omessi o insufficienti versamenti relativi all'anno 2007.
L'Ufficio tributi invierà ai soggetti interessati apposito bollettino per il pagamento dell'imposta dovuta. Nel caso che il soggetto passivo, abbia già provveduto al pagamento delle somme e degli interessi, queste dovranno essere rimborsate. Successivamente, verrà inviato al Concessionario l'elenco dei soggetti interessati che varrà come **denuncia** per l'anno 2008

ART.3

- 1) I soggetti passivi che al 1° gennaio 2008, data d'entrata in vigore del presente regolamento, hanno in corso procedure di accertamento o contenziosi presso la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale possono pagando la sola imposta adempiere agli obblighi tributari. Il pagamento dovrà avvenire entro il 15 aprile 2008, decorso tale termine gli avvisi di accertamento diventeranno definitivi.

ART.4

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, entra in vigore alla data del 1 gennaio 2008;
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.